



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE (EX DGVNT)  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 11020 del 5-02-2009

Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura  
Ufficio registro imprese  
07100 SASSARI  
(c.a. Anna Bianca Cuccuru)

e, p.c. Al Ministero del lavoro, della salute  
e delle politiche sociali  
Dipartimento prevenzione e comunicazione  
→ Direzione generale prevenzione sanitaria  
→ Direzione generale delle risorse umane  
e professioni sanitarie  
Piazzale dell'industria, 20  
00144 ROMA

OGGETTO: Verifica dell'idoneità fisica del responsabile tecnico di imprese di autoriparazione (legge n. 122/1992) - Competenza.

Con messaggio di posta elettronica del 27-10-2008 codesta Camera si è rivolta a questo Ministero per sapere se, alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 81/2008, ed in particolare dall'art. 41 dello stesso, la certificazione di idoneità fisica all'esercizio dell'attività, prevista all'art. 7, c. 1, lett. c), della legge n. 122/1992, possa essere rilasciata, in luogo dell'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività, da uno specialista privato.

A tale riguardo si è ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che, con nota prot. n. 0003469 del 26-01-2009 del Dipartimento prevenzione e comunicazione, Direzione generale prevenzione sanitaria, ha evidenziato quanto segue.

L'emanazione del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ha esteso il campo di applicazione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche al lavoro autonomo.

I lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte, con oneri a proprio carico, hanno la facoltà di beneficiare o meno della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, come specificato all'art. 21 dello stesso decreto



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE (EX DGVNT)  
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Tel. 0647055304 Fax 06483691

legislativo. Tale sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente a tutela della salute e sicurezza del lavoratore, comprende sia la visita medica preventiva, tesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro, sia visite mediche periodiche, per l'accertamento del persistere dell'idoneità alla mansione specifica, in funzione dello stato di salute e dei relativi rischi per il lavoratore.

La legge n. 122/1992 ha previsto per le attività di autoriparazione, tra i requisiti necessari per assicurare un più elevato grado di sicurezza della circolazione stradale e per qualificare i servizi, che vi fosse la designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'art. 7, tra cui l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività, accertata da un medico appartenente ad una struttura pubblica (Ufficiale sanitario), quale elemento di garanzia ulteriore per la collettività.

Da quanto premesso, in considerazione delle diverse finalità perseguite nell'accertamento dell'idoneità fisica dalle norme sopra richiamate, appare evidente, a parere del predetto Ministero, che, in assenza di un'esplicita previsione normativa, le norme riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori non possono implicitamente incidere su disposizioni attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, modificando la competenza al rilascio della certificazione sanitaria di idoneità.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
(Dr. Marco Maceroni)  
F.to Maceroni